

---

## **PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COLLAUDO TECNICO PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO E OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA DI SANT'ARCANGELO TRIMONTE IN PROVINCIA DI BENEVENTO.**

### **Allegato del Disciplinare di gara**

#### **MODELLO E- ACCETTAZIONE CLAUSOLE PROTOCOLLO DI LEGALITA'** (Prot. 0007404 del 07/03/2011)

##### **CONDIZIONI**

-) Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto la stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art.11, comma 3, del DPR 3.6.98 n. 252", riservandosi di attentamente valutare l'interesse pubblico alla permanenza di un rapporto contrattuale o di un'autorizzazione nella ipotesi dell'acquisizione di un'informazione atipica ai sensi dell'art.1 septies L.726/82;

-) nelle more del rilascio dell'informazione prefettizia sarà richiesto comunque il certificato camerale con la dicitura antimafia, ai sensi dell'art. 9 del DPR 252/98;

-) in tutti i casi in cui agli effetti del presente protocollo non vi è obbligo di acquisizione delle informazioni antimafia, verrà comunque richiesta l'esibizione del certificato camerale di cui sopra anche per le fattispecie di importo inferiore alla soglia prevista dall'art.1, comma 2, lett.e) del DPR 252/98;

-)Le imprese aggiudicatrici dei lavori e i soggetti ammessi a finanziamenti debbono sottoscrivere apposita dichiarazione con la quale si impegnano - pena la decadenza dal contratto e dai benefici - a segnalare immediatamente alle Forze di Polizia, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.), con riserva dell'Amministrazione a recedere dal contratto o dall'agevolazione finanziaria ove venga accertata la violazione di siffatta clausola, salva l'ipotesi di un'accertata collaborazione con l'A.G..

##### **CLAUSOLE CONTRATTUALI**

###### **Clausola n.1**

"Il/la sottoscritto/a offerente - partecipante dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alle gare";

###### **Clausola n. 2**

"Il/la sottoscritto/a offerente - partecipante dichiara che le offerte sono improntate a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, che si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza". "Si prende atto che qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, le imprese verranno escluse dandone comunicazione all'Autorità di Vigilanza". Saranno considerati quali sospetti casi di anomalia e quindi soggetti a verifica, ai fini dell'art.34 co 2 del D.Lvo n. 163/06, le seguenti circostanze sintomatiche, riportate a titolo esemplificativo, che ricorrano insieme o da sole:

- Utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da parte delle imprese partecipanti,
- Utilizzazione anche in parte dello stesso personale,
- Rapporto di coniugio o vincoli di parentela tra coloro che ricoprono cariche sociali o direttive nelle imprese partecipanti,
- Intrecci negli assetti societari di partecipanti alla gara;

**Clausola n. 3**

“Il/la sottoscritto/a offerente dichiara che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati.” ( Autorità di Vigilanza – determinazione n.14/03 del 15 ottobre 2003;

**Clausola n. 4**

“Fermo restando la rigorosa applicazione delle norme di legge che disciplinano l’ipotesi di esclusione automatica dalla gara di appalto, la stazione appaltante valuterà con particolare attenzione, nell’interesse dell’Ente, la sussistenza delle condizioni di affidabilità morale del concorrente, a tal uopo considerando con l’ampio margine di discrezionalità offerto dalla legge e confermato dalla giurisprudenza, l’effettiva incidenza delle condanne sulla moralità professionale del concorrente .

Pertanto, atteso che ai sensi dell’art.38 del codice unico degli appalti è fatto obbligo ai concorrenti di segnalare, a mezzo autocertificazione, tutte le sentenze di condanna o di applicazione della pena riportate ( anche in altri Stati dell’Unione Europea ), ivi comprese le sentenze di patteggiamento ed i decreti penali di condanna, la stazione appaltante considererà determinante, ai fini dell’individuazione della loro incidenza sulla moralità professionale del concorrente medesimo, la natura sostanziale del reato, tenuto conto che alla luce della giurisprudenza consolidata nella materia è da ritenere scarsamente rilevante il mero dato della pena edittale prevista per lo specifico reato, come pure l’eventuale concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, od il tempo eventualmente decorso dalla condanna, stante l’operatività esclusivamente ope judicis degli istituti della riabilitazione e dell’estinzione del reato ( C.d.S., sez IV,19.10.07 ).

L’Amministrazione terrà in debito conto anche l’eventuale condanna per la quale sussiste il beneficio della non menzione nel casellario giudiziale, dal momento che il predetto beneficio non incide in senso estintivo né sul reato né sulla pena ed è pacificamente ritenuto che non impedisca all’Amministrazione di escludere il concorrente dalla gara, ove ritenuta comunque la condanna incidente sulla moralità professionale del predetto. Non sarà quindi precluso alla stazione appaltante escludere il concorrente una volta appreso il dato storico dell’esistenza di una condanna, previa valutazione di una motivata incidenza sull’affidabilità dell’impresa, nonostante l’eventuale estinzione del reato.

Avuto riguardo alla cause di esclusione automatica di cui alla lett. C dell’art.38 D.L.vo 163/06, il Comune farà riferimento attento alle nozioni contenute nel par. 1 dell’art. 45 della direttiva 2004/18/CE (disposizione che a sua volta richiama precedenti atti comunitari);

**Clausola n. 5**

Il Comune valuterà con la massima attenzione, ai fini della esclusione dalla gara ai sensi dell’art.38 lett. e) D.L.vo n. 163/06, la gravità delle infrazioni commesse e debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, riservandosi comunque di escludere quelle imprese nei cui confronti dovesse risultare anche da accertamenti amministrativi l’oggettiva assenza delle più importanti misure di sicurezza e l’assunzione in nero di lavoratori italiani e/o stranieri. Il Comune si riserva di procedere alla rescissione del contratto od a revocare le autorizzazioni rilasciate ai subcontratti di varia natura nella ipotesi che nella fase di esecuzione dei lavori, del servizio o della fornitura vengano accertate anche a seguito delle verifiche ispettive la grave violazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed impiego di maestranze in nero;

---

*Il modello deve essere timbrato e firmato, in segno di accettazione, per ogni singola pagina che lo compone*

TIMBRO E FIRMA per accettazione

---